

Sicurezza sul lavoro. Stop all'ammenda se la condanna recepisce acriticamente il verbale ispettivo



Cassazione Penale, sentenza depositata il 14 dicembre 2015.

In materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, il recepimento acritico del verbale ispettivo dell'INPS rende illegittima la condanna alla pena dell'ammenda inflitta all'imprenditore dal giudice penale.

È quanto emerge dalla **sentenza n. 49168/15 della Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione.**

Gli ermellini hanno accolto il ricorso proposto nell'interesse di un imprenditore edile condannato dal Tribunale **alla pena di tremila euro di ammenda** poiché riconosciuto responsabile dei reati di cui agli artt. 80, 87, 122, 147 e 159 del D.Lgs. n. 81 del 2008:

- per avere omesso di adottare misure tecniche e organizzative necessarie a eliminare o ridurre i rischi presenti nel cantiere;
- per non aver realizzato adeguate impalcature o ponteggi;
- per aver mancato di provvedere all'installazione di normali parapetti fissati a strutture esistenti lungo le rampe e le scale fisse in costruzione.

I supremi giudici hanno accolto il motivo di ricorso

involgente il vizio di motivazione (art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.), in quanto la sentenza impugnata si è limitata ad affermare che l'effettività dei fatti ascritti in capo all'imprenditore **emergeva dal verbale d'ispezione**, confermato in sede testimoniale (da colui che lo aveva redatto), *“senza altro aggiungere”*.

Ebbene, a detta dei giudici del Palazzaccio, *“il mero richiamo al fatto storico del verbale d'ispezione e al fatto storico della testimonianza, senza che nulla sia specificato quanto al contenuto di nessuno dei due atti, e alla inferenza che da detto contenuto può conseguentemente trarsi circa la sussistenza dei fatti ascritti, e senza una sia pur minima valutazione critica delle risultanze, oltre a non consentire di ritenere che il giudice abbia fatto propri gli atti richiamati, **impedisce di sottoporre a verifica la conclusione della sentenza nei termini di affermazione di responsabilità”***.

L'obbligo di motivazione della sentenza di condanna, in altre parole, non può ritenersi assolto con la mera elencazione descrittiva degli elementi di fatto, **occorrendo invece una valutazione critica e argomentata delle fonti indiziarie singolarmente assunte e complessivamente considerate**. Dal che il rinvio al giudice del merito per nuovo giudizio.

FONTE: fiscal-focus.it